

Deliberazione 17 novembre 2008 - VIS 99/08

Irrogazione di sanzioni ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Termoirpinia Energia S.r.l. per violazione della disciplina tariffaria del servizio di distribuzione di gas naturale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 novembre 2008

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2005, n. 131/05;
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 253/05;
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2006, n. 26/06;
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2006, n. 231/06;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 224/07.

Fatto

1. Con deliberazione n. 224/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Termoirpinia Energia S.r.l., un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione della disciplina tariffaria di cui alla deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00 e di cui alla deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04 che sostituisce la precedente a decorrere dall'anno termico 2004-2005.
2. In particolare, Termoirpinia Energia, per l'intero periodo in cui ha gestito il servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Senerchia (AV) – compreso tra il 2 marzo 2000 (data in cui è stata rilasciata la concessione di distribuzione) ed il 18 luglio 2006 (data della dichiarazione di fallimento della società) – ha disatteso

l'intera disciplina tariffaria definita dall'Autorità con i predetti provvedimenti. Più in dettaglio, la società Termoirpinia Energia:

- a. ha esercitato il servizio nel Comune senza aver mai trasmesso all'Autorità le informazioni sulla gestione del servizio stesso, richieste dall'articolo 15 della deliberazione n. 237/00;
 - b. ha praticato agli utenti del servizio corrispettivi arbitrariamente determinati, senza rispettare la disciplina del vincolo sui ricavi di cui agli articoli 3 e 4 della deliberazione n. 237/00 e (con effetto dall'anno termico 2004-2005) agli articoli 7 e 8 della deliberazione n. 170/04;
 - c. non ha mai trasmesso all'Autorità (ai fini della loro approvazione) le proposte tariffarie per il servizio, secondo le modalità e strutturate nei termini di cui agli articoli 6, 7 e 9 della deliberazione n. 237/00 e (con effetto dall'anno termico 2004-2005) agli articoli 4 e 5 della deliberazione n. 170/00;
 - d. nei documenti di fatturazione i corrispettivi erano esposti per unità volumetriche e non in unità energetiche come invece previsto dal combinato disposto dei commi 7.1, 9.1 e dell'articolo 14 della deliberazione n. 237/00 e, a decorrere dall'anno termico 2004-2005, dal comma 4.2 e 6.2 della deliberazione n. 170/04; inoltre non ha dato pubblicità delle tariffe approvate secondo quanto richiesto dall'articolo 14 della deliberazione n. 237/00 e con effetto dall'anno termico 2004-2005 dal comma 6.1 della deliberazione n. 170/04.
3. Le condotte sopra descritte sono state accertate nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 131/05 al fine di verificare le modalità di gestione del servizio di distribuzione del gas nel Comune di Senerchia ed eventualmente determinare le relative tariffe.
4. Tale procedimento è stato avviato in seguito ad una segnalazione della società Edison Per Voi S.p.A., dalla quale l'Autorità ha appreso, per la prima volta, dell'esistenza di una gestione del servizio di distribuzione nel Comune di Senerchia. In particolare, nell'ambito del procedimento l'Autorità:
- non avendo ottenuto dal Comune di Senerchia alcuna informazione utile, a parziale chiusura del procedimento, ha determinato con deliberazione n. 253/05 le tariffe per il servizio svolto nel Comune per l'anno 2004-2005;
 - ha disposto, con deliberazione n. 26/06, un'ispezione presso il Comune di Senerchia, svoltasi nei giorni 7 e 8 marzo 2006: solo dall'esame della documentazione acquisita nell'ambito di tale ispezione, l'Autorità è venuta a conoscenza del fatto che il servizio di distribuzione era svolto da Termoirpinia Energia;
 - ha disposto, con deliberazione n. 231/06, un'ulteriore ispezione presso Termoirpinia Energia, svoltasi nei giorni 14 e 15 novembre 2006.
5. Gli accertamenti dei fatti descritti al precedente paragrafo 2, lettere da (a) a (d), hanno costituito presupposto delle decisioni di cui ai punti 8 e 9 della deliberazione n. 224/07, con cui l'Autorità, a completa chiusura del procedimento avviato con deliberazione n. 131/05, relativamente al periodo in cui il servizio nel Comune di Senerchia è stato svolto da Termoirpinia energia:
- ha considerato valide le tariffe applicate dalla società negli anni termici 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, in quanto coerenti con i criteri previsti dal comma 3.6 della deliberazione n. 237/00 per le località in c.d. periodo di avviamento (punto 8);

- ha determinato, per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007, le tariffe sulla base di un valore del coefficiente epsilon pari rispettivamente a 0,702170 e a 0,704146 (punto 9).
6. Nel corso del presente procedimento Termoirpinia Energia non ha prodotto documenti né memorie difensive.
 7. Con nota in data 23 luglio 2008 (prot. Autorità n. 22019) il responsabile del procedimento ha comunicato a Termoirpinia Energia (e al curatore del suo fallimento) le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del DPR n. 244/01.

Valutazione giuridica

8. Dagli elementi acquisiti agli atti emerge che Termoirpinia Energia si è resa responsabile delle violazioni sopra descritte. In particolare, l'inosservanza delle disposizioni adottate dall'Autorità emerge dalle indicazioni contenute nella documentazione richiamata nella deliberazione d'avvio e in quella acquisita durante l'attività ispettiva.
9. Termoirpinia Energia ha commesso diverse violazioni delle deliberazioni n. 237/00 e n. 170/04 che possono essere raggruppate in ragione dell'interesse tutelato dalle disposizioni violate.
10. In particolare si individuano tre gruppi di violazioni in luogo dei quattro indicati dal responsabile del procedimento nella comunicazione delle risultanze istruttorie. Per ciascuno di essi, gli accertamenti di cui alla deliberazione n. 224/07 dimostrano la responsabilità della società:
 - i. violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità sulla gestione del servizio di distribuzione, posti dall'articolo 15 della deliberazione n. 237/00: tale violazione è stata posta in essere mediante l'omissione descritta al precedente paragrafo 2, lettera (a);
 - ii. violazione dei criteri sulle modalità di calcolo dei corrispettivi per il servizio di distribuzione, nonché delle disposizioni relative alla struttura della tariffa e alle modalità di formulazione e presentazione delle proposte tariffarie all'Autorità ai fini della loro approvazione, di cui agli articoli 3 e 4, 6, 7 e 9 della deliberazione n. 237/00 e (con effetto dall'anno termico 2004-2005) agli articoli 7 e 8, 4 e 5 della deliberazione n. 170/04; tale violazione è stata posta in essere mediante la condotta descritta al paragrafo 2, lettere (b) e (c); tuttavia, la responsabilità di Termoirpinia Energia deve essere esclusa per quanto riguarda il mancato rispetto dei criteri sulle modalità di calcolo dei corrispettivi per gli anni termici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004: in tale periodo, infatti, come riconosciuto dalla deliberazione n. 224/07 (punto 8), la società era tenuta a formulare le tariffe senza applicare la disciplina sul vincolo sui ricavi (comma 3.6 della deliberazione n. 237/00);
 - iii. violazione degli obblighi informativi e di pubblicità delle tariffe posti a beneficio degli utenti del servizio dai commi 7.1, 9.1 e dall'articolo 14 della deliberazione n. 237/00 e, a decorrere dall'anno termico 2004-2005, dall'articolo 6 della deliberazione n. 170/04; tale violazione è stata posta in essere mediante i comportamenti descritti al paragrafo 2, lettera (d).

11. La responsabilità per le predette violazioni emerge dai fatti accertati in esito al procedimento avviato con deliberazione n. 131/05 e concluso con i punti 8 e 9 della deliberazione n. 224/07.
12. Tali fatti non sono stati smentiti da Termoirpinia Energia che, nel corso del procedimento, non ha presentato alcuna memoria.

Quantificazione della sanzione

13. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
14. Le suddette tre violazioni sono state realizzate mediante la reiterazione, per diversi anni, di condotte contrastanti con l'intera regolazione tariffaria del servizio di distribuzione del gas naturale posta dall'Autorità a presidio dei fondamentali valori della concorrenza e della tutela dei consumatori.
15. Ciò costituisce un elemento di gravità di tutte le violazioni contestate.

Violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità sulla gestione del servizio di distribuzione del gas (lett.(i) del paragrafo 10)

16. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Termoirpinia Energia ha disatteso norme volte all'attivazione di flussi informativi funzionali a consentire il monitoraggio dell'Autorità sulla gestione e le modalità di svolgimento del servizio.
17. L'omissione di tali informazioni, reiterata sin dal primo anno di applicazione della deliberazione n. 237/00, ha impedito all'Autorità di conoscere l'esistenza stessa del servizio di distribuzione nel Comune di Senerchia.
18. Inoltre, poiché detto Comune costituiva l'unica località in cui Termoirpinia Energia svolgeva il servizio di distribuzione, l'omessa trasmissione delle informazioni richieste dall'articolo 15 della deliberazione n. 237/00 ha impedito all'Autorità di venire a conoscenza dell'esistenza della società stessa che, pertanto, si è trovata nella situazione di poter svolgere il servizio:
 - senza applicare la regolazione dell'Autorità relativa anche ai profili non tariffari (condizioni di accesso ed erogazione del servizio, standard di qualità commerciale, disciplina unbundling);
 - sottraendosi ai controlli dell'Autorità per verificare il rispetto della suddetta regolazione.
19. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, Termoirpinia Energia non ha fornito alcun elemento al riguardo.
20. Per quanto riguarda la *personalità dell'agente*, la società non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità.

21. Con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*, la società operava in un'area territoriale limitata al solo Comune di Senerchia, ed è soggetta ad una procedura fallimentare in corso.
22. Non è stato possibile acquisire il valore del fatturato rilevante, non avendo la società stessa mai fornito, nel periodo della sua operatività, elementi al riguardo in adempimento alle previsioni *unbundling* con conseguenze sulla successiva disciplina tariffaria della società.
23. Le particolari condizioni economiche in cui versa la società, soggetta ad una procedura fallimentare in corso, rendono opportuno determinare la sanzione, per la violazione in esame, nella misura del minimo previsto dalla legge n. 481/95 (25.822,84 euro).

Violazione dei criteri sulle modalità di calcolo dei corrispettivi e della disciplina sulla struttura della tariffa e sul procedimento di approvazione ed aggiornamento della stessa (lett.(ii) del paragrafo 10)

24. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Termoirpinia Energia ha disatteso norme volte a tutelare gli utenti del servizio di distribuzione da possibili condotte abusive che l'esercente il servizio in posizione di monopolio potrebbe praticare mediante un'arbitraria determinazione dei corrispettivi.
25. Tra l'altro, la disciplina sul procedimento di approvazione ed aggiornamento delle tariffe costituisce la principale garanzia per gli utenti che i corrispettivi determinati da ciascun esercente per l'erogazione del servizio siano stati da questi calcolati in coerenza con i criteri definiti dall'Autorità.
26. Inoltre, come accertato con la deliberazione n. 224/07 in esito al procedimento avviato con deliberazione n. 131/05, la formulazione di tariffe disomogenee dalla struttura definita dall'Autorità, non ha consentito né di stabilire l'esatto valore della quota variabile della tariffa, né di determinare correttamente il vincolo sui ricavi della distribuzione per gli anni termici decorrenti dal 2004-2005.
27. Al riguardo, la violazione risulta ulteriormente aggravata da fatto (accertato con deliberazione n. 224/07) che non risulta che Termoirpinia Energia abbia applicato le tariffe determinate dall'Autorità per l'anno termico 2004-2005 (con deliberazione n. 253/05) procedendo ai dovuti conguagli nei confronti dei propri utenti.
28. Sotto i restanti profili dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, della *personalità* e delle *condizioni economiche dell'agente*, valgono le considerazioni formulate ai precedenti paragrafi 19-23.

Violazione degli obblighi informativi posti a beneficio degli utenti del servizio di distribuzione (lett.(iii) del paragrafo 10)

29. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Termoirpinia Energia ha omesso di applicare, per l'intero periodo in cui ha erogato il servizio nel Comune di Senerchia, norme poste a tutela degli utenti del servizio, funzionali ad assicurare un accesso informato al servizio sotto il profilo dei corrispettivi applicati.
30. In particolare, la violazione era idonea ad ostacolare l'accesso alla società Edison Per Voi S.p.A., che è stata costretta a richiedere l'intervento dell'Autorità.

31. Sotto i restanti profili dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità e delle condizioni economiche dell'agente, valgono le considerazioni formulate ai precedenti paragrafi 19-23

DELIBERA

1. si accertano, nei termini descritti in motivazione, le seguenti violazioni da parte della società Termoirpinia Energia S.r.l.:
 - violazione, per gli anni termici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004, degli obblighi informativi di cui all'articolo 15 della deliberazione n. 237/00;
 - violazione, per il periodo decorrente dall'anno termico 2001-2002 e sino al 18 luglio 2006, delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 della deliberazione n. 237/00, recepite (con effetto dall'anno termico 2004-2005) dagli articoli 4 e 5 della deliberazione n. 170/04, nonché, per il periodo decorrente dall'anno termico 2004-2005 e sino al 18 luglio 2006, dei criteri di cui agli articoli 7 e 8 della deliberazione n. 170/04;
 - violazione, per il periodo decorrente dall'anno termico 2001-2002 e sino al 18 luglio 2006, degli obblighi di cui ai commi 7.1, 9.1 e all'articolo 14 della deliberazione n. 237/00, recepiti (con effetto dall'anno termico 2004-2005) dall'articolo n. 170/04;
2. per ciascuna delle violazioni descritte al precedente punto 1 è irrogata nei confronti della società Termoirpinia Energia S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura pari a 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro, per un importo complessivo di 77.468,52 (settantasettemilaquattrocentosessantotto/52) euro;
3. le sanzioni irrogate saranno riscosse secondo le forme previste dalla legge fallimentare;
4. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Termoirpinia Energia S.r.l., Via Diaz 1, 8347 Lioni (AV) al dr. Giovanni Montaperto, curatore del fallimento della società Termoirpinia Energia S.r.l., Corso Umberto I 154, 80138 Napoli e sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

17 novembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis